



CITTA' DI RACALE

PROVINCIA DI Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 DEL 10/05/2011

Oggetto: Piano del commercio su aree pubbliche - modifiche

L'anno duemilaundici, addì dieci del mese di maggio alle ore diciassette nella sala delle adunanze del Comune di Racale, regolarmente convocato, si riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori Consiglieri:

COGNOME E NOME	Presente
1) Basurto Massimo	SI
2) Cimino Francesco	SI
3) Nuzzo Luigi	SI
4) Gravili Luigi	SI
5) Pindinello Rosalba	SI
6) Carlino Flavio	SI
7) Causo Viviano Enrico	NO
8) Mariano Sergio	SI
9) Gaetani Maria Stella	SI
10) Mastrobisi Vito Giorgio	SI
11) Schito Vincenzo	NO

PRESENTI N. 14

COGNOME E NOME	Presente
12) Della Fonte Rocco	SI
13) Lannocca Lucia	NO
14) Minutello Stefano	NO
15) Salsetti Antonio	SI
16) Lannocca Enzo	SI
17) Reho Jari Luigi	NO
18) Ferrari Quintino	NO
19) Manni Francesco	SI
20) Metallo Donato	SI
21) Pierri Antonio	NO

ASSENTI N. 7

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sig. Avv. Rosalba Pindinello** che dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Generale **Dr.Ria Giancarlo**.

Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**.

Il responsabile del servizio
Giuliano Inguscio

Addì, 02/05/2011

Parere in ordine alla **regolarità contabile**.

Il responsabile di Ragioneria

Addì, __/__/____

Prima della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto si allontana dall'aula il Sindaco Massimo Basurto. I Consiglieri presenti passano da n. 14 a n. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Flavio Carlino;

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 16/3/2004 avente per oggetto : “ Approvazione piano del Commercio su aree pubbliche – L.R. n. 18/2001 art. 13 – con annesso Regolamento di esecuzione “ veniva adottato il “ Piano del Commercio su aree pubbliche “;

Che con delibera del C.C. n° 19 del 08/05/2008 venivano apportate alcune modifiche ed aggiornamenti al suddetto piano;

Che nelle more della vigenza del suddetto Regolamento e successive modifiche si è constatato che lo stesso deve essere adeguato alle esigenze attuali, in considerazione delle numerose richieste di occupazione di suolo pubblico per attività commerciali tanto nel Comune capoluogo che nella Frazione di Torre Suda;

Che in particolare occorre procedere alla modifica delle seguenti schede riferite ai posteggi fuori mercato: scheda n. 18, n. 30;

Che occorre, altresì, aggiungere un'ulteriore scheda con il numero 31;

Che nella scheda n° 18 vada modificata l'ubicazione del posto che in origine era situato su Corso Vittoria angolo Via Urbino e spostarlo sull'incrocio con Via Sardegna, nonché si è aggiunta la possibilità di installare un chiosco amovibile tipo “Algida”;

La scheda n° 30 è stata completamente modificata prevedendo su Corso Vittoria angolo Via Sardegna un posteggio per la vendita di frutta e verdura;

Nella nuova scheda n° 31 è stato riportato quanto prima inserito nella scheda 30.

Visto il disposto della Legge Regionale n. 18/01 art. 13;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenografico;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Dato atto che la votazione palese espressa per alzata di mano, ha riportato il seguente risultato, accertato e dichiarato dal Presidente:

- presenti n.13
- voti favorevoli n. 8
- astenuti n. 5 (Gaetani Maria Stella, Pindinello Rosalba, Salsetti Antonio, Metallo Donato e Manni Francesco);

sull'esito della votazione su riportata;

DELIBERA

1. Di riapprovare integralmente il “ Piano del Commercio su aree Pubbliche “ con annesso Regolamento di esecuzione, nelle risultanze dell'elaborato “Piano del commercio su aree pubbliche” (con le modifiche alle schede n.18 e n.30 e l'aggiunzione della nuova scheda n.31) allegato come parte sostanziale ed integrante del presente atto;

2. Dare atto che il suddetto regolamento, modificato come sopra indicato entrerà in vigore il giorno successivo ai 15 gg. consecutivi di pubblicazione all'albo senza reclami.

COMUNE DI RACALE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 MAGGIO 2011

PUNTO 3 O.D.G.

Piano del commercio su aree pubbliche – modifiche

PRESIDENTE – Comunico che il Sindaco si allontana per motivi personali. Passo la parola all'assessore Carlino per la relazione.

ASSESSORE CARLINO - Si tratta semplicemente di alcune modifiche al Regolamento relativo al commercio su aree pubbliche. Alla scheda n. 18 abbiamo modificato l'ubicazione del posteggio, da Corso Vittoria – Angolo via Urbino a Corso Vittoria – angolo via Sardegna. Si è spostata la scheda 30 al n. 31 e al n. 30 è stato introdotto un nuovo posteggio relativo al settore alimentare, in particolare frutta e verdura, quindi due semplici modifiche per adattare un po' alle esigenze di alcuni operatori. Vi chiedo l'approvazione. Grazie.

PRESIDENTE – Grazie, assessore. Ci sono interventi? Dichiarazione di voto? Possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI -
CONTRARI -
ASTENUTI -

Il presente verbale viene approvato sottoscritto.

Il Consigliere anziano
f.to (Dr. Francesco Cimino)

Il Presidente
f.to Avv. Rosalba Pindinello

Il Segretario Generale
f.to Dr. Ria Giancarlo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 11/07/2011 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art.124 - D.Lgs. 267/2000.

Racale, 09 GIU 2011
Il Messo Comunale
f.to .

Il Segretario Generale
f.to Dr. Ria Giancarlo

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[] decorrenza gg 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[] dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267).

Il Segretario Generale
f.to Dr. Ria Giancarlo

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Racale li 09 GIU 2011



Il Segretario Generale
(Dr. Ria Giancarlo)



COMUNE DI RACALE
PROVINCIA DI LECCE

SETTORE 8°

SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE
E
POLIZIA AMMINISTRATIVA

PIANO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

(Legge Regione Puglia n. 18/2001 art. 13)
con annesso regolamento di esecuzione
a cura di

Dirigente settore 8°

Comandante Inguscio Giuliano

e

ASSESSORE AL COMMERCIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

redattore del piano - Dottor Flavio Carlino

INDICE

1. Introduzione.....	pag. 4
----------------------	--------

CAPITOLO I

2. Il commercio su aree pubbliche nel comune di Racale

2.1 I principali risultati dell'analisi sulla rete distributiva.....	pag. 5
2.2 Le possibilità di sviluppo del commercio su aree pubbliche.....	pag. 6

CAPITOLO II

3. Le previsioni di piano

3.1 I nuovi mercati, le nuove fiere e i nuovi posteggi.....	pag. 9
3.2 I mercati e le fiere: la previsione per il quadriennio.....	pag. 9
Scheda 1 Mercato dell'antiquariato ed affini.....	pag.10
Scheda 2 Mercato di Racale.....	pag.11
Scheda 3 Mercato marina di Torre Suda.....	pag.12
Scheda 4 Fiera della Madonna dei Fiumi o di Marzo.....	pag.13
Scheda 5 Festa di San Sebastiano.....	pag.14
Scheda 6 Fiera di San Sebastiano.....	pag.15
Scheda 7 Fiera Stella Maris o di Agosto.....	pag.16
Scheda 8 Fiera della Madonna Addolorata o di Ottobre.....	pag.17
Scheda 9 Mercato coperto comunale.....	pag.18
3.3 I posteggi fuori mercato (schede informative dalla n.1 alla n. 28).....	pag.20
3.4 Le aree compatibili per un eventuale utilizzo ai fini del commercio su aree pubbliche su posteggio.....	pag. 34
3.5 Le aree incompatibili con il commercio itinerante.....	pag. 34
Regolamento per lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.....	pag. 35

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - La popolazione residente.....	pag. 5
Tabella 2 - Gli esercizi di vicinato.....	pag. 5
Tabella 3 - La popolazione residente e le strutture di vendita in sede fissa.....	pag. 6
Tabella 4 - La popolazione e le autorizzazioni su posteggio.....	pag. 6
Tabella 5 - Principali caratteristiche dei mercati del comune di Racale.....	pag. 7
Tabella 6 - Le superfici di vendita nei mercati del comune di Racale.....	pag. 7
Tabella 7 - Principali caratteristiche delle fiere del comune di Racale.....	pag. 8
Tabella 8 - Le superfici di vendita delle fiere del comune di Racale.....	pag. 8
Tabella 9 - I mercati e le fiere.....	pag. 9

1. INTRODUZIONE

Il presente documento, rappresenta il " Piano del commercio su aree pubbliche del Comune di Racale", ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della Legge Regione Puglia n. 18 del 24 luglio 2001e succ. modifiche ed integrazioni.

Nel presente documento sono riportati i mercati e le fiere già esistenti, nonché le previsioni del Piano per il periodo di validità dello stesso, che è prevista in anni 4, dalla data della sua approvazione, così come stabilito dalla citata legge regionale.

Le previsioni riguardano in particolare la riqualificazione dei mercati e delle fiere esistenti, l'istituzione di nuovi mercati o fiere, la sistemazione del mercato settimanale, l'individuazione di aree compatibili e incompatibili con il commercio su aree pubbliche o itinerante e la individuazione dei posteggi fuori mercato.

Nel capitolo I vengono riportati i principali risultati dell'analisi svolta sulla rete distributiva del Comune.

Tale analisi è finalizzata a focalizzare la situazione del commercio su aree pubbliche, soprattutto in relazione ai bisogni di acquisto espressi dalla popolazione residente e turistica e alla presenza della distribuzione in sede fissa.

Nel capitolo II si riportano, invece, le previsioni, i vincoli e gli indirizzi normativi posti dalla legge regionale per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche.

L'analisi è stata svolta per l'intero territorio, allo scopo di verificare le interrelazioni nel settore della distribuzione commerciale, tra sede fissa e commercio.

2. IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI RACALE

2.1 I principali risultati dell'analisi sulla rete distributiva

La popolazione complessiva residente nel comune ammonta a 10.969 abitanti dato riferito al 31 dicembre 2007, in leggero aumento rispetto al 1997.

Tabella 1 - La popolazione residente

Anno	popolazione residente
1997.....	10.310
1998.....	10.377
1999.....	10.385
2000.....	10.400
2001.....	10.321
2002.....	10.331
2003.....	10.441
2004.....	10.691
2005.....	10.769
2006.....	10.813
2007.....	10.969

Nel comune si contano complessivamente 3832 nuclei familiari.

Relativamente ai flussi turistici, il comune mostra valori estremamente interessanti, poiché negli ultimi anni si è notata, una consistente crescita del turismo nazionale ed internazionale con maggiori presenze nel periodo giugno-settembre.

Tabella 2 - Gli esercizi di vicinato

Anno 2007

Comune	esercizi di vicinato	di cui alimentari	di cui non aliment.	Sup. aliment.	Sup. non aliment.	Sup. totale	Sup. media
Racale	177	21	156	2.310	15.600	17.910	101,20
Torre Suda	9	4	5	400	540	940	104,40
Totale	186	25	161	2.710	16.140	18.850	101,34

Nel capoluogo sono stati rilevati numero 184 esercizi di vicinato di cui 19 alimentari, pari al 10,32% del numero totale, per 2310 mq. di superficie di vendita e 165 non alimentari per 15.600 mq. di superficie di vendita..

Con riferimento alla media distribuzione, sono stati rilevati 16 esercizi, di cui 6 a prevalenza alimentare e 10 a prevalenza non alimentare. La superficie di vendita complessiva è di 9.600 mq. di cui il 33% a prevalenza alimentare ed il 67% destinata alla vendita di altre categorie merceologiche.

Non risultano in esercizio grandi strutture di vendita.

Con riferimento al rapporto tra rete di vendita in sede fissa e popolazione residente, nel territorio si calcolano in media 51 abitanti per punto vendita.

**Tabella 3 - La popolazione residente e la struttura di vendita in sede fissa
Anno 2007 – superficie in mq. 28.450**

Comune	Popolazione residente	numero punti vendita	abitanti per punto vendita	superficie per 1.000 abitanti
Racale	10.321	202	51	2.718

Con specifico riferimento ai negozi di vicinato, nel capoluogo, il rapporto numero di abitanti/esercizi di vicinato è di 59 abitanti per esercizio. Distinguendo gli esercizi in alimentari e non alimentari, si calcola un rapporto di 498 abitanti per ogni esercizio alimentare e 67 abitanti per ogni esercizio non alimentare. Tali valori sono molto significativi ed evidenziano una sufficiente dotazione di esercizi di vicinato sia alimentari che non, rispetto alla popolazione residente. In relazione alla superficie di vendita, si calcola una superficie di 2718 mq. per ogni 1.000 abitanti.

In sostanza, si può affermare quindi che l'analisi dell'attività commerciale evidenzia un dimensionamento della rete in sede fissa ben proporzionato rispetto ai bisogni della popolazione residente.

Le autorizzazioni all'esercizio del commercio su area pubblica nel comune sono 27 di tipo 'A' relative al capoluogo e 20 di tipo 'A' stagionali, riferite alla marina di Torre Suda.

**Tabella 4 - La popolazione e le autorizzazioni su posteggio
Anno 2007**

Comune	autorizzazioni posteggi in mercato	autorizzazioni posteggi fuori mercato	autorizzazioni produttori agricoli	autorizzazioni posteggi totale
Racale	26 *	14**	7***	47
Torre Suda	20	3 (spab)	4	27
Totale	46	17	11	74

* di cui 22 in area scoperta e 4 in area coperta (mercato coperto); ** di cui 4 per il settore alimentare, 3 per il settore non alimentare, 3 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e 4 per produttori agricoli; *** di cui 4 in area coperta (mercato coperto) e 3 in area scoperta. Per quanto concerne il commercio in forma itinerante il Comune ha rilasciato 34 autorizzazioni di tipo "B".

Il rapporto dell'attività commerciale in sede fissa su aree pubbliche e la popolazione residente e turistica nel territorio del comune di Racale, evidenzia pertanto un buon dimensionamento della rete distributiva.

2.2 Le possibilità di sviluppo del commercio su aree pubbliche

Il mercato del Comune di Racale e quello della frazione della marina di Torre Suda, sono localizzati, il primo su via Roma, il secondo sul viale delle Rimembranze nell'area della Torre e sono di piccole dimensioni. L'offerta delle merci, per entrambi i mercati, comprende prodotti alimentari, non alimentari e somministrazione di alimenti e bevande. La frequenza è limitata

ad un solo giorno settimanale.

Le caratteristiche principali dei suddetti mercati vengono riportate nelle seguenti tabelle riepilogative.

**Tabella 5 - Principali caratteristiche del mercato del Comune e della frazione della marina di Torre Suda
Anno 2007**

mercato	periodicità	giorno	posteggi	posteggi non alim.	posteggi aliment	posteggi prod. agricoli
Racale	settimanale	2	23	16	7	8
Torre Suda	settimanale	7	20	19	1	4
Totale			43	35	8	12

martedì = 2, domenica = 7

**Tabella - 6 Le superfici di vendita nel mercato del Comune e della frazione della marina di Torre Suda
Anno 2007**

mercato	Superficie Totale	Superficie produttori agricoli	Superficie alimentare	Superficie non alimentare
Racale	615	15	168	432
Torre Suda	600	40	24	405
Totale	1.215	55	192	837

L'offerta di beni di consumo si presenta abbastanza buona in entrambi i mercati: 8 operatori commercializzano prodotti alimentari, 7 posteggi sono riservati ai produttori agricoli i rimanenti 35 commercializzano prodotti non alimentari.

Sull'intero territorio del Comune si realizzano inoltre quattro fiere, a tre delle quali partecipano operatori della provincia, autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

La Fiera della Madonna dei Fiumi o di Marzo, che si svolge nella zona antistante il cimitero comunale, conta 60 posteggi : 13 alimentari, 38 destinati alla vendita di generi vari, 5 destinati a posteggi speciali, 4 per produttori agricoli e 3 per portatori di handicap la stessa si svolge per un giorno.

La Festa di San Sebastiano, si svolge per tre giorni ed è caratterizzata dall'elevato numero di posteggi 105 così suddivisi : 35 per prodotti alimentari, 10 per produttori agricoli, 5 posteggi speciali e 5 per portatori handicap, 15 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, alla stessa partecipano operatori di tutta la regione.

La Fiera di San Sebastiano o Fiera di Giugno, la più importante per estensione e partecipazione, si svolge per due giorni ed è caratterizzata dall'elevato numero di posteggi pari a 200.

La Fiera Stella Maris o di Agosto, si svolge per un giorno - nella frazione della marina di Torre Suda - e precisamente su piazza San Marco, conta 36 posteggi di cui 6 per il settore alimentare, 20 per il settore non alimentare, 3 per produttori agricoli, 2 per posteggi "speciali", destinati cioè a particolari categorie merceologiche, quali zucchero filato,

palloncini e simili, 1 per portatori di handicap e 5 per SPAB.

La Fiera di Ottobre o della Madonna Addolorata che si svolge su via Fiumi Marina , per un giorno, conta 42 posteggi così suddivisi : 22 per prodotti alimentari di cui 3 per produttori agricoli, 7 per SPAB, 12 per dolciumi, prodotti ortofrutticoli ecc., 17 per il settore non alimentare, 2 per posteggi speciali e 1 per portatori di handicap.

Anche in questo caso le caratteristiche salienti delle fiere sono riportate nella tabella che segue.

**Tabella 7 - Principali caratteristiche delle fiere del Comune di Racale
Anno 2007**

Denominazione	giorni durata	numero posteggi	posteggi agric.	posteggi aliment.	non aliment.	posteggi * speciali	posteggi * ris.hand.
Fiera di Marzo	1	60	4	13	38	5	3
Fiera di Giugno	2	305	10	50	240	5	5
Fiera di Agosto	1	36	3	11	20	2	1
Fiera di Ottobre	1	42	3	19	18	2	2
Totale		443	20	93	316	14	11

* i posteggi speciali sono destinati alla commercializzazione delle seguenti categorie merceologiche zucchero filato, palloncini, pop-corn e simili.

** i posteggi riservati a soggetti portatori di handicap commercializzano categorie merceologiche alimentari ed extralimentari.

**Tabella - 8 Le superfici di vendita delle fiere del Comune di Racale
Anno 2007**

Manifestazione	superf. totale	superf. aliment.	superf. non aliment.	superf. posteggi speciali	superf. posteggi handicap
Fiera di Marzo	1.904	456	1.288	160	96
Fiera di Giugno	10.840	1.700	8.980	160	160
Fiera di Agosto	1.166	382	720	64	32
Fiera di Ottobre	1.350	638	648	64	64

3) LE PREVISIONI DEL PIANO

3.1- I nuovi mercati, le nuove fiere e i nuovi posteggi

L'analisi del territorio comunale ha evidenziato, che in alcune zone vi è una buona concentrazione di esercizi al dettaglio in sede fissa, mentre altre zone sono invece caratterizzate da una minore presenza degli stessi, che comunque non pregiudica l'approvvigionamento da parte dell'utenza.

3.2- I mercati , le fiere, la previsione.

Per quanto riguarda le fiere non emerge l'esigenza di istituirne delle nuove.

Per i mercati necessitano alcune modifiche.

- Il mercato " dell'antiquariato ed affini " viene ridenominato dell'antiquariato e dell'usato. Esso viene spostato in Piazza Beltrano sui Giardini del Sole. Per ciò che riguarda il suo svolgimento si veda la scheda n. 1.
- Per il mercato settimanale, del capoluogo, si veda la scheda n. 2.
- Per il mercato settimanale, della marina di Torre Suda, si veda la scheda n. 3.
- Per quanto attiene le "fiere" non è necessario aumentare il numero dei posteggi in quanto sufficienti quelli esistenti.

Per ciascun mercato o fiera esistenti o da istituire è predisposta una scheda riepilogativa, in ciascuna di esse vengono sintetizzati i dati salienti del mercato o fiera, con il solo adeguamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2° lett. f) della legge regionale, per quanto riguarda i posteggi da riservare a soggetti portatori di handicap. Ai fini del rispetto dell'art. 13 comma 2° lett. f), vengono individuati i posteggi, per ogni mercato e fiera, riservati ai soggetti portatori di handicap, garantendo almeno un posteggio. Tali posteggi non sono conteggiati nel calcolo del rapporto tra commercio su aree pubbliche e commercio in sede fissa e sono individuati tra i posteggi già esistenti o tra quelli di nuova istituzione. L'istituzione di questi posteggi in ciascun mercato o fiera è stata adottata in relazione alle effettive possibilità di inserimento di questi nelle specifiche aree mercatali e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 13 comma 2° della legge regionale n. 18/01.

Con specifico riferimento ai mercati localizzati nel territorio del Comune di Racale, i posteggi per portatori di handicap vengono così individuati:

- Nel mercato settimanale, che si svolge nel capoluogo, il posteggio viene individuato tra quelli già esistenti .
- Nel mercato settimanale, che si svolge nella marina di Torre Suda, il posteggio viene individuato tra quelli già esistenti.
- Nelle fiere che si svolgono nel Comune di Racale, il posteggio viene individuato tra quelli già esistenti.

Nella tabella seguente si riporta la situazione dei mercati e delle fiere adeguati in base a quanto stabilito nel presente piano.

Tabella - 9 I mercati e le fiere

Mercati e fiere	numero posteggi esistenti	incremento posteggi	totale posteggi	posteggi da riservare div. abili
Racale	26	10	36	1
Torre Suda	24	10	34	1

SCHEDA 1 MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'USATO

- a)** - svolgimento del mercato.....annuale
- cadenza.....mensile
 - giornata di svolgimento.....la terza domenica di ogni mese
- b)** - ubicazione.....Piazza Beltrano (Giardini del Sole)
- c)** - superficie totale area del mercato.....mq. 2.200
- d)** - superficie complessiva dei posteggi.....mq. 1.800
- e)** - totale posteggi.....n. 50
- f)** - i posteggi sono così suddivisi : 20 per gli operatori commerciali, 10 per gli artigiani e 10 per gli scambisti. Le dimensioni di ciascun posteggio vanno da un minimo di 16 mq ad un massimo di 60mq a seconda della necessità di ciascun operatore.
- g)** - il suddetto mercato, dal 1° giugno al 30 settembre viene spostato nella marina di Torre Suda sul viale delle Rimembranze in orario pomeridiano.
- h)** - ai sensi della legge regionale n. 18/2001 - art. 18 - gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 2

MERCATO DI RACALE

- a)** - svolgimento del mercato.....annuale
- cadenza.....settimanale
- giornata di svolgimento.....martedì

b) - ubicazione..... Piazza San Sebastiano e via Roma fino a via Mazzini, via Principe di Piemonte (fruibile dalla data di attuazione dell'isola pedonale nel centro storico).

c) - superficie totale area del mercato.....mq. 600

d) - superficie complessiva dei posteggi.....mq. 500

e) - totale posteggi.....n. 25 di cui:

- n. 3 riservati ai titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. n. 18/2001, art. 2 comma 1 lett. e).
- n. 21 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare (L. R. n. 18/2001, art. 2 comma 1 lett. e).
- n. 1 riservati ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale;

f) - Le dimensioni di ciascun posteggio vanno da un minimo di 8 mq ad un massimo di 60 mq a seconda della necessità di ciascun operatore.

g) - ai sensi della legge regionale n.18/2001 art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

h) - se il giorno di mercato è festiva infrasettimanale, lo svolgimento dello stesso è anticipato al lunedì o primo giorno non festivo.

i) - il mercato non si svolge il martedì successivo la fiera di San Sebastiano e il 1° martedì di marzo - Festa della Madonna dei Fiumi.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 3

MERCATO DELLA MARINA DI TORRE SUDA FRAZIONE DI RACALE

- a)** - svolgimento del mercato..... stagionale dal 1° giugno al 30 settembre
cadenza..... settimanale
giornata di svolgimento..... la domenica (antimeridiano)
- b)** - ubicazione.....viale delle Rimembranze
- c)** - superficie totale dell'area del mercato..... mq. 1.200
- d)** - superficie complessiva dei posteggi.....mq. 1.000
- e)** - numero totale posteggi..... n° 50
- n. 18 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. n. 18/2001, art. 2 comma 1 lett. e);
 - n. 25 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare (L. R. n. 18/2001, art. 2 comma 1 lett. e);
 - n. 5 riservati ai produttori agricoli (L. R. 18/2001 art. 2 comma 1 lett. g)
 - n. 2 riservati ai portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale, individuati tra quelli esistenti;
- f)** - Le dimensioni di ciascun posteggio vanno da un minimo di 16 mq ad un massimo di 60 mq a seconda della necessità di ciascun operatore.
- g)** - ai sensi della legge regionale n. 18/2001 art. 18, gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune;

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un ora prima dell'inizio dell'orario di vendita entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 4

FIERA di MARZO o della MADONNA DEI FIUMI

1. La fiera denominata “**della Madonna dei Fiumi**” si svolge regolarmente il 1° martedì del mese di marzo di ogni anno.
2. Durata..... giorni 1 (uno)
3. Ubicazione della fiera, caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi
 - a) - ubicazione..... area antistante il cimitero comunale
 - b) - superficie totale dell'area di mercato..... mq. 2.000
 - c) - superficie complessiva dei posteggi..... mq. 1.600
 - d) - numero posteggi..... 60 di cui:
 - n. 15 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. n. 18/2001, art. 2 comma 1 lett. e);
 - n. 33 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare (L. R. 18/2001, art. 2 comma 1 lett. e);
 - n. 5 riservati ai produttori agricoli (L. R. n. 18/2001 art. 2 comma 1 lett. g);
 - n. 5 riservati alle seguenti tipologie merceologiche (zucchero filato, palloncini, popcorn e simili) aventi dimensioni di metri 8 x 4 = mq. 32 cadauno;
 - n. 2 riservati a portatore di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale, individuati tra quelli esistenti;
 - e) Le dimensioni di ciascun posteggio vanno da un minimo di 12 mq ad un massimo di 60mq a seconda della necessità di ciascun operatore.
4. le attrezzature di vendita non devono fuoriuscire sia in lunghezza che in larghezza dai limiti del posteggio assegnato. La distanza tra un posteggio e l'altro è prevista in ml. 1(uno)
5. ai sensi della legge regionale n. 18/2001 art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune;

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 5

FESTA DI SAN SEBASTIANO

1. La festa denominata "**di San Sebastiano**", si svolge durante la festa del Protettore
2. Durata..... giorni 3 (tre)
3. L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:
 - a - ubicazione: via De Cristoforis, via P.pe di Piemonte, via Roma, via Milano tratto compreso tra via Roma e via Arezzo
 - b - superficie complessiva dei posteggi..... mq. 3.500
 - c - posteggi..... n. 120 di cui:
 - a) n. 35 riservati a titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare. (L. R. 18/2001, art. 2 comma 1° lett. e);
 - b) n. 40 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare (L. R. 18/2001, art. 2 comma 1° lett. e)
 - c) n. 5 riservati ai produttori agricoli (L. R. 18/2001 art. 2 comma 1° lett. g)
 - d) n. 20 posteggi, speciali, per le seguenti tipologie merceologiche: zucchero filato, palloncini, popcorn e simili
 - e) n. 5 riservati a portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale di cui n. 2 per il settore alimentare e n. 3 per il settore non alimentare individuati tra quelli esistenti;
 - f) n. 15 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
 - d) Le dimensioni di ciascun posteggio vanno da un minimo di 12 mq ad un massimo di 60mq a seconda della necessità di ciascun operatore.
4. le attrezzature di vendita non devono fuoriuscire sia in lunghezza che in larghezza dai limiti del posteggio assegnato. La distanza tra un posteggio e l'altro è prevista in ml. uno
5. ai sensi della legge regionale n. 18/2001 art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 6

FIERA DI SAN SEBASTIANO O FIERA DI GIUGNO

1. La fiera denominata "**di San Sebastiano**", si svolge la domenica ed il lunedì in costanza della festa di San Sebastiano
2. Durata.....giorni 2 (due)
3. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:
 - a - ubicazione: via Milano - tratto compreso tra via Roma e via Salomone, via Salomone, via Francesco Quarta, via Arezzo, via Friuli, via Mazzini
 - b - superficie complessiva dei posteggi..... mq. 7.700
 - c - posteggi..... n. 200 di cui
 - a) n. 200 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare e non (L. R. 18/2001, art. 2 comma 1° lett. e);
 - b) Le dimensioni di ciascun posteggio vanno da un minimo di 12 mq ad un massimo di 60mq a seconda della necessità di ciascun operatore.
4. le attrezzature di vendita non devono fuoriuscire sia in lunghezza che in larghezza dai limiti del posteggio assegnato. La distanza tra un posteggio e l'altro è prevista in ml. 1 (uno);
5. ai sensi della legge regionale n. 18/2001 art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune;

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 7

FIERA STELLA MARIS O FIERA DI AGOSTO

1. La fiera denominata " **Stella Maris** ", si svolge regolarmente nei giorni 14, 15 e 16 di Agosto;
2. Durata..... giorni 3 (tre)
3. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti :
 - a) - ubicazione.....Via Marco Polo, Dandolo, Morosini e Muccera
 - b) - superficie complessiva dei posteggi.....mq. 1.200
 - c) - numero posteggin. 40 di cui
 - n. 10 riservati a titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 18/2001 art. 2 comma 1° lett. e)
 - n. 20 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare (L. R. 18/2001 art. 2 comma 1° lett. e)
 - n. 2 riservati ai produttori agricoli (L. R. 18/2001 art. 2 comma 1° lett. g.)
 - n. 2 posteggi speciali destinati alle seguenti tipologie merceologiche: zucchero filato, palloncini, popcorn e simili
 - n. 1 riservato a portatore di handicap, o ad associazioni di commercio equo e solidale, individuato tra quelli già esistenti;
 - n. 5 riservati per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - d) - Le dimensioni di ciascun posteggio vanno da un minimo di 12 mq ad un massimo di 60 mq a seconda della necessità di ciascun operatore.
4. le attrezzature di vendita non devono fuoriuscire sia in lunghezza che in larghezza dai limiti del posteggio assegnato. La distanza tra un posteggio e l'altro è prevista in ml. 1 (uno);
5. ai sensi della legge regionale n. 18/2001 art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune;

L'accesso alle aree mercatali è consentito da un ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno esse lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 8

FIERA DELLA MADONNA ADDOLORATA O DI OTTOBRE

1. La fiera denominata "**della Madonna Addolorata**", si svolge regolarmente la 4ª domenica del mese di ottobre.
2. Durata.....giorni 2 (due)
3. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) – ubicazione: via Fiumi Marina - via Piave , via San Giovanni Bosco
 - b) - superficie complessiva dei posteggi mq. 1.350
 - c) - numero posteggi..... n. 45 di cui
 - n. 10 riservati a titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 18/2001, art. 2 comma 1 lett. e);
 - n. 20 riservati al titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare (L. R. 18/2001, art. 2 comma 1 lett. e);
 - n. 4 riservati ai produttori agricoli (L. R. 18/2001 art. 2 comma 1° lett. g);
 - n. 2 posteggi, speciali, destinati alle seguenti tipologie merceologiche: zucchero filato, palloncini, popcorn e simili;
 - n. 2 riservato a portatore di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale individuati tra quelli già esistenti ed aventi dimensioni di metri 8 x 4 = mq. 32 cadauno;
 - n. 7 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - a)- la tipologia dei posteggi è:

I posteggi hanno le seguenti dimensioni:

 - a) per il settore alimentare ml. 8 x 4 = mq. 32 cadauno;
 - b) per il settore non alimentare ml. 9 x 4 = mq. 36 cadauno;
 - c) per i produttori agricoli ml. 5 x 2 = mq. 10 cadauno;
 - d) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ml. 8 x 4 = mq. 32 cadauno;
4. Le attrezzature di vendita non devono fuoriuscire sia in lunghezza che in larghezza dai limiti del posteggio assegnato. La distanza tra un posteggio e l'altro viene prevista in metri 1 (uno);
5. Ai sensi della legge regionale n. 18/2001 art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 9

MERCATO COPERTO COMUNALE

- a)** svolgimento dell'attività..... annuale
cadenza..... giornaliera
giornata di svolgimento..... tutti i giorni (festivi esclusi)
- b)** ubicazione..... piazza Giancarlo
- c)** superficie totale del mercato..... mq. 250
- d)** tipologia.....alimentare
- e)** ai sensi della L. R. 24 luglio 2001 n. 18 art. 18, gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune;
- f)** superficie complessiva dei posteggi.....mq. 80
- g)** totale posteggi.....n. 8
di cui:
- n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare - box - (L. R. n. 18/2001, art. 2 comma 1° lett. e)
- n. 4 riservati ai produttori agricoli (L. R. n. 18/2001 art. 2 comma 1 lett. g)
- h)** ai sensi della L. R. n. 18/2001 art. 18, gli orari di vendita sono determinati dal Comune.

Riepilogo mercati, fiere e posteggi fuori mercato oggetto del presente regolamento

Mercati (paragrafo 3.2)

a) Annuali

mercato dell'antiquariato e dell'usato.....vedi scheda informativa n. 1
mercato di Racale.....vedi scheda informativa n. 2
mercato coperto.....vedi scheda informativa n. 9

b) Stagionale

marina di Torre Suda.....vedi scheda informativa n. 3

Fiere (paragrafo 3.2)

a) Principale

Festa/Fiera di San Sebastiano o di Giugno.....vedi schede informative nn. 5 e 6

b) Minori

Fiera della Madonna dei Fiumi o di Marzo.....vedi scheda informativa n. 4
Fiera Stella Maris o Fiera di Agosto.....vedi scheda informativa n. 7
Fiera della Madonna Addolorata o Fiera di Ottobre.....vedi scheda informativa n. 8

3 I posteggi fuori mercato

Ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L. R. n. 18/2001, per posteggio fuori mercato si intende il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.

Nel Comune di Racale e nella Marina di Torre Suda, attualmente risultano operativi 24 posteggi fuori mercato. Le previsioni di piano per il quadriennio prevedono la istituzione di ulteriori 11 posteggi fuori mercato.

Le caratteristiche dei posteggi fuori mercato, già esistenti o di nuova istituzione, vengono evidenziate nelle schede seguenti.

SCHEDA 1

- a) svolgimento dell'attività..... annuale
- cadenza.....settimanale
- giornata di svolgimento..... il sabato (festivi esclusi)
- b) ubicazione.....Piazza Beltrano
- c) superficie occupata.....mq. 20
- d) tipologiasettore non alimentare
n. 2 riservato a titolare di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. n. 18/2001 art. 2, comma 1 lett. e) ed avente le seguenti dimensioni metri 2 x 5 = mq. 10;
- e) specializzazione merceologica.....Attrezzi da lavoro ed hobbistica
- f) ai sensi della L. R. n. 18/2001 art. 18, gli orari di vendita sono determinati dal Comune

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

SCHEDA 2

- a) svolgimento dell'attività.....annuale
cadenza.....settimanale
giornate di svolgimento.....tutti i giorni (escluso il martedì)
- b) ubicazione..... via Roma
- c) superficie occupata.....mq. 24
- d) tipologia.....settore non alimentare
n. 2 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. n. 18/2001 art. 2, comma 1° lett. e) ed aventi le seguenti dimensioni metri 4 x 2,5 = mq. 10 e metri 2 x 7 = mq. 14;
- e) specializzazione merceologica.....abbigliamento, corredi e bijouteria
- f) ai sensi della L. R. n. 18/2001 art. 18, gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 3

- a)** svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenzagiornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni (inclusi i festivi)
- b)** ubicazione.....Spazio antistante il cimitero
- c)** superficie occupata..... mq. 36
- d)** tipologiasettore non alimentare
n. 3 riservati alla vendita di articoli funerari e piante e fiori aventi le seguenti dimensioni 3 x 4 = 12 mq cadauno
- e)** ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 4

- a)** svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenza.....giornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni (esclusi i festivi)
- b)** ubicazione.....Strada adiacente il Mercato Coperto
- c)** superficie occupata.....mq....16
- d)** tipologia.....alimentare e non
n. 2 riservati ai produttori agricoli (L. R. n. 18/2001 art. 2, comma 1° lett. g) ed aventi le seguenti dimensioni metri 4 x 2 = mq. 8 cadauno;
- e)** ai sensi della L. R. n. 18/2001 art. 18, gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune;

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 5

- a) svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenza.....giornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni esclusi i festivi
- b) ubicazione.....Strada adiacente il Mercato Coperto
- c) superficie occupata.....mq....12
- d) tipologia.....alimentare e non

n. 1 riservato a titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare ed aventi le seguenti dimensioni metri 4 x 3 = mq. 12;

- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001 art. 18, gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune;

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 6

- a) svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenza.....giornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni esclusi i festivi
- b) ubicazione.....Via Garibaldi
- c) superficie occupata.....mq....24
- d) tipologia.....alimentare e non

n. 2 riservati a produttori agricoli settore alimentare (L. R. n. 18/2001 art. 2, comma 1° lett. g) ed aventi le seguenti dimensioni metri 4 x 2 = mq. 8;

n. 1 riservato a produttori agricoli settore non alimentare (L. R. n. 18/2001 art. 2, comma 1° lett. g) ed aventi le seguenti dimensioni metri 4 x 2 = mq. 8;

- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001 art. 18, gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune;

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 7

- a) svolgimento dell'attività.....annuale
 - cadenza.....giornaliera
 - giornata di svolgimento.....tutti i giorni
- b) ubicazione..... viale Garibaldi
- c) superficie occupata.....mq. 18;
- d) tipologia.....settore alimentare
n. 1 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande L. R. 18/01
art. 2, comma 1° lett. e) avente le seguenti dimensioni metri 6 x 3 = mq. 18
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001 art. 18, gli orari di vendita sono determinati dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 8

- a) svolgimento dell'attività.....annuale
 - cadenza..... giornaliera
 - giornata di svolgimento..... tutti i giorni
- b) ubicazione.....via Roma (piazza Caduti di tutte le Guerre)
- c) superficie occupatamq. 18
- d) tipologiasettore alimentare
n. 1 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L. R. 18/01 art.
2, comma 1° lett. e) avente le seguenti dimensioni metri 6 x 3 = mq. 18;
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 9

- a)** svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenza.....giornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni
- b)** ubicazione.....Strada adiacente il Mercato Coperto
- c)** superficie occupatamq. 18
- d)** tipologia.....settore alimentare
n.1 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L. R. 18/01 art. 2, comma 1 lett. e) avente le seguenti dimensioni metri 6 x 3 = mq. 18;
- e)** ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 10

- a)** svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenza.....giornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni
- b)** ubicazione.....Via Siena
- c)** superficie occupatamq. 18
- d)** tipologia.....settore alimentare
n. 1 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L. R. 18/01 art. 2, comma 1 lett. e) avente le seguenti dimensioni metri 6 x 3 = mq. 18
- e)** ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 11

- a) svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenza..... giornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni
- b) ubicazioneSpazio antistante lo stadio, Via Melissano
- c) superficie occupatamq. 18
- d) tipologia.....settore alimentare
n. 1 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande L. R. 18/01 art. 2, comma 1 lett. e) avente le seguenti dimensioni metri 6 x 3 = mq. 18
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.
- f) L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 12

- a) svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenza..... giornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni
- b) ubicazionePiazza Beltrano angolo Via Pasubio
- c) superficie occupatamq. 18
- d) tipologia.....settore alimentare
n. 1 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande L. R. 18/01 art. 2, comma 1 lett. e) avente le seguenti dimensioni metri 6 x 3 = mq. 18
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 13

- a) svolgimento dell'attività.....stagionale (dal 1° giugno al 30 settembre)
- cadenza..... giornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni
- b) ubicazione..... Torre Suda area parcheggio lato ovest
- c) superficie occupatamq. 18
- d) tipologia.....settore alimentare
n. 1 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande L. R. 18/01
art. 2, comma 1 lett. e) avente le seguenti dimensioni metri 6 x 3 = mq. 18;
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal
Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 14

- a) svolgimento dell'attività.....stagionale (dal 1 giugno al 30 settembre)
- cadenza..... giornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni
- b) ubicazione..... Viale delle Rimembranze lato sud-ovest
- c) superficie occupatamq. 18
- d) tipologia.....settore alimentare
n. 1 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande L. R. 18/01
art. 2, comma 1 lett. e) avente le seguenti dimensioni metri 6 x 3 = mq. 18;
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal
Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 15

- a) svolgimento dell'attività.....stagionale dal (1 giugno al 30 settembre)
- cadenza..... giornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni
- b) ubicazione..... Torre Suda via Dandolo
- c) superficie occupatamq. 18
- d) tipologia.....settore alimentare
n. 1 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande L. R. 18/01
art. 2, comma 1 lett. e) avente le seguenti dimensioni metri 6 x 3 = mq. 18;
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 16

- a) svolgimento dell'attività.....stagionale dal (1 giugno al 30 settembre)
- cadenza..... giornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni
- b) ubicazione.....Viale delle Rimembranze lato nord
- c) superficie occupatamq. 18
- d) tipologia.....settore alimentare
n. 1 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande L. R. 18/01
art. 2, comma 1 lett. e) avente le seguenti dimensioni metri 6 x 3 = mq. 18;
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 17

- a) svolgimento dell'attività.....stagionale dal (1 giugno al 30 settembre)
- cadenza..... giornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni
- b) ubicazione..... Torre Suda Viale delle Rimembranze lato nord-ovest
- c) superficie occupatamq. 18
- d) tipologia.....settore alimentare
n. 1 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande L. R. 18/01
art.2, comma 1 lett. e) avente le seguenti dimensioni metri 6 x 3 = mq. 18;
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 18

- a) svolgimento dell'attività.....stagionale dal (1 giugno al 30 settembre)
- cadenza..... giornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni
- b) ubicazione.....Corso Vittoria angolo Via Sardegna
- c) superficie occupatamq. 34
- d) tipologia.....settore alimentare
n. 1 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande L. R. 18/01
art. 2, comma 1 lett. e) avente le seguenti dimensioni metri 6 x 3 = mq. 18
più un chiosco tipo Algida prefabbricato amovibile della dimensione
massima di metri 4 x 4 = mq 16;
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 19

- a) svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenza.....settimanale
- giornata di svolgimento.....le domeniche e i giorni festivi
- b) ubicazione.....Piazza San Sebastiano
- c) superficie occupatamq. 12
- d) tipologia.....settore alimentare (frutta secca, sottaceti e sottolio)
n. 1 posteggio di 4x3= mq 12
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 20

- a) svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenza..... settimanale
- giornata di svolgimento.....le domeniche e i giorni festivi
- b) ubicazione.....via Roma angolo via Mazzini
- c) superficie occupatamq. 12
- d) tipologia.....settore alimentare (frutta secca, sottaceti e sottolio)
n. 1 posteggio di 4x3= 12 mq
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 21

- a) svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenza..... settimanale
- giornata di svolgimento.....le domeniche e i giorni festivi
- b) ubicazione.....via Fiumi Marina
- c) superficie occupatamq. 12
- d) tipologia.....settore alimentare (frutta secca, sottaceti e sottolio)
n. 1 posteggio di 4x3= 12 mq
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art.18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 22

- a) svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenzagiornaliera
- giornata di svolgimento.....le domeniche e i giorni festivi
- b) ubicazione.....Piazza Beltrano
- c) superficie occupata..... mq. 12
- d) tipologiasettore alimentare (frutta secca, sottaceti e sottolio)
n. 1 posteggio di 4x3= 12 mq
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 23

- a) svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenzagiornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni non festivi dalle ore 17 alle 21
- b) ubicazione.....Piazza Beltrano
- c) superficie occupata..... mq. 12
- d) tipologiasettore alimentare (frutta e verdura)
n. 1 posteggio di 4x3= 12 mq
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 24

- a) svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenzasettimanale
- giornata di svolgimento.....le domeniche e i giorni festivi
- b) ubicazione.....Via Arezzo
- c) superficie occupata..... mq. 12
- d) tipologia.....settore alimentare (frutta secca, sottaceti e sottolio)
n. 1 posteggio di 4x3= 12 mq
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 25

- a) svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenzasettimanale
- giornata di svolgimento.....le domeniche e i giorni festivi
- b) ubicazione..... Torre Suda Via Dandolo
- c) superficie occupata.....mq. 12
- d) tipologia.....settore alimentare (frutta secca, sottaceti e sottolio)
n. 1 posteggio di 4x3= 12 mq
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 26

- a) svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenzagiornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni
- b) ubicazione.....Viale delle rimembranze lato ovest ai due lati della
Piazzetta Don Tonino Bello
- c) superficie occupata.....mq. 18
- d) tipologia.....settore alimentare (chioschi prefabbricati tipo Algida amovibili)
n. 2 posteggi di 3 x 3 = 9 mq
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

SCHEDA 27

- a) svolgimento dell'attività annuale
- cadenza giornaliera
- giornata di svolgimento tutti i giorni
- b) ubicazione Città dei Bambini
- c) superficie occupata.....mq. 85
- d) tipologia.....settore alimentare
n. 1 per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande L. R. 18/01 art.
2, comma 1 lett. e);
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal
Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

SCHEDA 28

- a) svolgimento dell'attività annuale
- cadenza giornaliera
- giornata di svolgimento tutti i giorni
- b) ubicazione largo torre (spazio adiacente area spettacoli e calcetto)
- c) superficie occupata.....mq. 400
- d) tipologia.....intrattenimento e svago
n. 2 posteggi di mq. 200 cadauno per l'esercizio di trampolini elastici, minivivio e miniseggiolini;
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal
Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

SCHEDA 29

- a) svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenzagiornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni
- b) ubicazione..... Piazza Beltrano
- c) superficie occupata.....mq. 4
- d) tipologia.....settore alimentare (ricci di mare)
n. 1 posteggio di $2 \times 2 = 4$ mq
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 30

- a) svolgimento dell'attività.....annuale
- cadenzagiornaliera
- giornata di svolgimento.....tutti i giorni
- b) ubicazione..... Torre Suda Corso Vittoria Angolo Via Sardegna
- c) superficie occupata.....mq. 12
- d) tipologia.....settore alimentare (frutta e verdura)
n. 1 posteggio di $2 \times 6 = 12$ mq
- e) ai sensi della L. R. n. 18/2001, art. 18 gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

SCHEDA 31

Può essere rilasciato permesso temporaneo, a chi ne faccia richiesta e possedendone i requisiti richiesti dalla legge, di vendere prodotti di stagione, o di particolare natura difficilmente reperibili sul mercato, alimentari e non, per un periodo non superiore a 25 giorni, in luoghi da individuare di volta in volta insieme al responsabile dell'Ufficio Commercio, compatibilmente con le disposizioni del codice della strada e nel pieno rispetto del presente piano e delle leggi riguardanti il commercio su aree pubbliche.

La distanza dall'esercizio o posteggio più vicini, aventi per oggetto la vendita di beni rientranti nella stessa categoria merceologica, non potrà essere inferiore, in linea d'aria, a 300 metri.

Il permesso può essere reiterato una sola volta per un periodo non superiore a 25 giorni, su istanza motivata del richiedente.

Riepilogo posteggi fuori mercato oggetto del presente regolamento

Posteggi fuori mercato (paragrafo 3.3)

Vedi schede informative dalla n. 1 alla n. 31

3.4 Le aree compatibili per un eventuale utilizzo ai fini del commercio su aree pubbliche su posteggio

Le aree compatibili per il commercio su aree pubbliche, sono le seguenti :

1. Via Piave
2. Viale dello stadio

L'area di Via Piave potrà essere utilizzata per la eventuale istituzione del mercato rionale limitatamente a due posti per prodotti del settore alimentare, di cui uno per prodotti ortofrutticoli, e due per il settore non alimentare.

L'area di Viale dello stadio potrà essere utilizzata per la eventuale istituzione del mercato rionale limitatamente a 8 posti di cui 4 per prodotti del settore alimentare e 4 per prodotti del settore non alimentare. Tale area potrà anche essere utilizzata per la creazione del mercato dei produttori agricoli con la concentrazione degli otto posteggi già assegnati in precedenza.

Per le aree suddette non esistono specifiche indicazioni di incompatibilità sulla base delle previsioni del P.U.G.

Le localizzazioni individuate, inoltre, poiché non interessano aree a vincoli per valori storici naturalistici e ambientali, risultano compatibili con il rispetto degli elementi costruttivi esistenti.

3.5 Le aree incompatibili con il commercio itinerante e a posteggio fisso.

Per quanto concerne le aree vietate al commercio itinerante si ritiene che lo stesso possa essere effettuato ovunque nel territorio comunale ad eccezione delle seguenti località:

- a) centro storico: come delimitato nell'allegata planimetria,
- b) via Gallipoli (tratto compreso tra le vie Volturmo e Addolorata);
- c) via Ugento (tratto compreso tra via Addolorata e via Tiberio);
- d) via Milano (tutta);
- e) via Roma (tratto compreso tra via Mazzini e via Confalonieri).
- f) via Mazzini (tratto compreso tra via Ugento e via Toscana);
- g) via Quarta (tratto compreso tra via Ugento e via Toscana).

Il suddetto divieto viene imposto per motivi di circolazione e sicurezza stradale trattandosi di strade:

- per la lett. a), di limitata larghezza;
- per le lett. b), c), d), e), f) e g), ad alta densità di traffico;
- per le lettere f) e g), nel tratto compreso tra Via Ugento e Via Roma, ad alto rischio per i bambini delle Scuole dell'Infanzia e Primarie di I grado e per gli utenti del Centro della Salute ubicati in Via Quarta.

Le suddette aree sono altresì, inderogabilmente, inibite alla vendita a posteggio fisso da parte di commercianti, produttori agricoli ed ogni altra categoria di operatori.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
(Legge Regione Puglia 24 luglio 2001 n. 18 art. 13 comma 3°)**

INDICE

**Titolo I
Norme generali**

Articolo 1	Ambito di applicazione
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Finalità del Regolamento
Articolo 4	Criteri generali di indirizzo
Articolo 5	Compiti degli uffici comunali.
Articolo 6	Esercizio dell'attività
Articolo 7	Trasferimento di mercati, fiera e fiere promozionali
Articolo 8.....	Delega
Articolo 9	Durata delle concessioni
Articolo 10	Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
Articolo 11	Normativa igienico-sanitaria
Articolo 12	Vendita a mezzo di veicoli
Articolo 13	Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

**Titolo II
Mercati**

Articolo 14.....	Definizioni
Articolo 15	Norme in materia di funzionamento dei mercati
Articolo 16.....	Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
Articolo 17.....	Posteggi riservati ai produttori agricoli
Articolo 18.....	Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi
Articolo 19.....	Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
Articolo 20.....	Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

Articolo 21.....	Modalità di assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati
Articolo 22.....	Revoca e sospensione delle autorizzazioni
Articolo 23	Mercati, localizzazione caratteristiche e orari
Articolo 24.....	Regolamentazione della circolazione veicolare

Titolo III

Fiere

Articolo 25.....	Norme in materia di funzionamento delle fiere
Articolo 26.....	Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
Articolo 27.....	Posteggi riservati ai produttori agricoli
Articolo 28.....	Modalità di assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati
Articolo 29.....	Ubicazione, caratteristiche,orari,date, giorni di svolgimento
Articolo 30.....	Regolamentazione della circolazione veicolare

Titolo IV

Posteggi fuori mercato

Articolo 31.....	Posteggi fuori mercato
Articolo 32.....	Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
Articolo 33.....	Revoca della concessione decennale del posteggio
Articolo 34.....	Posteggi fuori mercato, ubicazione, caratteristiche e orari

Titolo V

Commercio itinerante

Articolo 35.....	Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
Articolo 36.....	Zone vietate
Articolo 37	Rappresentazione cartografica
Articolo 38	Determinazione degli orari

Titolo VI

Norme transitorie e finali

Articolo 39.....	Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
Articolo 40.....	Concessioni temporanee
Articolo 41.....	Validità delle presenze
Articolo 42.....	Produttori agricoli
Articolo 43	Attività stagionali
Articolo 44.....	Tariffe per la concessione del suolo pubblico
Articolo 45.....	Sanzioni
Articolo 46.....	Bandi Comunali
Articolo 47.....	Abrogazione precedenti disposizioni
Articolo 48.....	Allegati
Articolo 49.....	Norme di rinvio
Articolo 50.....	Entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1) Il presente " **Regolamento** " disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2, della legge Regionale n. 18 del 24 luglio 2001 dal titolo "**Disciplina del Commercio su Aree pubbliche**".
- 2) Il "**Regolamento**", che è parte integrante del "**Piano per il Commercio sulle aree pubbliche**" viene approvato dal Consiglio Comunale.
- 3) Il "**Regolamento** " ha validità quadriennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le medesime modalità previste per l'approvazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a)- per autorizzazione di tipo " **A** " , le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 114/1998;
- b)- per autorizzazione di tipo " **B** ", le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 114/1998;
- c)- per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
- d)- per società di persone le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
- e)- per settori merceologici, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 114/98;
- f)- per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998;
- g)- per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 59/1963 e legge 228/01;
- h)- per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- i)- per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasioni di particolari ricorrenze eventi o festività;
- l)- per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- m)- per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- n)- per posteggio l'area concessa all'operatore dietro sua domanda scritta, nella quale va indicata la superficie necessaria all'esercizio dell'attività secondo la seguente formula:

ml x per ml y = mq z, con un minimo di 16 mq per i mercati e 12 mq per le fiere ed un massimo per operatore di 60 mq valido sia per i mercati che per le fiere.

La superficie verrà definita dall'ufficio competente del Comune di concerto con l'operatore;

- o)- per migliorare la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di sceglierne un altro purché non assegnato.
- p)- per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- q)- per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- r)- per spuntista, l'operatore che non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
- s)- per portatore di handicap coloro che sono in possesso della documentazione prevista dalla L. 5 febbraio 92 n. 104.

Articolo 3 Finalità del Regolamento

Il presente "Regolamento", in applicazione del piano di cui all'art. 13 della legge Regionale n.18/2001 in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- a)- la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b)- la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c)- la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d)- il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e)- la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- f)- l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per ciò che riguarda le aree degradate;
- b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche, destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;

c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione ed il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

f) assicurare un sistema di partecipazione ed osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una Commissione consultiva.

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- a)- le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- b)- i limiti al quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e rurale;
- c)- i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
- d)- la correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5 Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. A tale scopo i diversi uffici possono emanare disposizioni in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. I responsabili degli uffici comunali interessati devono esaminare, senza ritardo, le istanze e le osservazioni presentate in forma scritta e senza ulteriori formalità, dai commercianti su aree pubbliche;

Articolo 6

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante;
2. L'esercizio di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti;
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal Funzionario competente del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Funzionario competente del Comune nel quale il richiedente ha la sua residenza, se persona fisica, o la sede legale se società. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di trattenimento e svago.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 18/2001. Nell'ipotesi di autorizzazioni, di tipologia "B" (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale n. 18/2001 le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Articolo 7

Trasferimento di mercati, fiera e fiere promozionali

Ai sensi della Legge Regionale 18/2001, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, individuate le nuove aree e i relativi posteggi, nel rispetto degli artt. 11 e 12 della L. R. n. 18/2001 procede al trasferimento del mercato o fiera.

Articolo 8

Delega

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 5° della L. R. n. 18/2001, è consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs n. 114/1998.

Articolo 9

Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio ha validità dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.
3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 10

Norme generali di svolgimento dell'attività di commercio su aree Pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. La superficie relativa alla concessione del posteggio deve intendersi omnicomprensiva, sia dello spazio occupato dal banco di vendita sia dello spazio occupato dal mezzo meccanico.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,50 e non devono fuoriuscire sia in larghezza che in lunghezza dai limiti del posteggio assegnato.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malore fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Al fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, il concessionario è considerato assente dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite. Il posteggio rimasto libero verrà assegnato in via provvisoria sempreché le condizioni di viabilità interna del mercato ne consentano l'occupazione.
6. E' consentito l'ingresso dei veicoli, nell'area di mercato e/o fiera, che trasportano merci e/o attrezzature, per l'allestimento del punto vendita. Lo stazionamento dei mezzi è consentito esclusivamente nell'area del posteggio assegnato ed il banco di vendita non potrà comunque superare i limiti del posteggio stesso. Nel caso in cui l'operatore disponga di un nuovo mezzo, non potrà, per alcun motivo, occupare una superficie maggiore o diversa da quella originariamente assegnata.

Articolo 11

Normativa igienico-sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti, e dalle ordinanze vigenti in materia,

tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 12

Vendita a mezzo di veicoli

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche ed autorizzazioni stabilite dalla vigente legislazione sanitaria.

Articolo 13

Svolgimento dell'attività dei commercio su aree pubbliche in aree demaniali

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato in aree demaniali è soggetto al rilascio del relativo N.O. da parte dell'ente proprietario e alle condizioni dallo stesso stabilite.

TITOLO II

MERCATI

Articolo 14 Definizioni

Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività per uno o Più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

Articolo 15 Norme in materia di funzionamento dei mercati

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato. Quando il giorno di svolgimento del mercato coincide con un giorno festivo, lo stesso è anticipato al giorno precedente.

Articolo 16 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'articolo 6 comma 4, della L.R. n. 18/01, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURP, sulla base delle seguenti priorità:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- b) anzianità d'iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.
- e) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione.

2. i bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 30 aprile e 30 settembre di ogni anno, e devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 6 comma 1 della Legge Regionale 18/2001 seguendo lo schema allegato al presente Regolamento.

La data di inizio di presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURP del Bando Comunale.

3. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un Bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di un posteggio, per le miglurie, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della L. R. 18/2001, sulla base delle priorità stabilite per l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migluria.

4. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione In concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 17

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari di posteggi debbono comprovare la qualità di produttore agricolo.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare,
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno i più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 18

Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. Il Comando di Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31 marzo ed il 31 agosto, all'ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al successivo comma 2.
2. Entro il secondo mercato del mese successivo nelle date riportate nel precedente comma 1), il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio, per le migliorie. Non potranno in alcun modo essere variate le dimensioni e/o le superfici dei posteggi interessati alla miglioria. Il bando è comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare posto dovranno presentare domanda scritta , in carta semplice, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).
4. I criteri per la miglioria dei posteggi sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nel mercato;
 - b) anzianità complessiva maturata. dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;

Articolo 19

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Al sensi dell'articolo 6, comma 6, della Legge Regionale numero 18/2001, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nel l'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.
2. Il Comune terrà conto, ove possibile, delle scelte dell'operatore.

Articolo 20

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale numero 18/2001, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia

presente sul posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente. Nel caso di assenza da giustificare, è necessario presentare l'originale della certificazione entro il quinto giorno dell'avvenuta assenza.

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. Il comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'ufficio commercio o il Comando di Polizia Municipale.

6. Dalla graduatoria vengono eliminati gli operatori che per tre anni consecutivi non matureranno alcuna presenza nel mercato. Il provvedimento deve essere notificato agli operatori interessati qualora la residenza, la dimora o il domicilio siano noti al Comune.

Articolo 21

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente sul posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, lett. c) della legge regionale 18/2001 l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato si tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, con riferimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al registro delle imprese del deceduto.

3. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o , per quelli non assegnati, del comune.

Articolo 22

Revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
- b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo 'A' non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. Le procedure per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione sono definite dall'articolo dal 2° e 3° comma dell'art. 9 della L. R. n. 18/2001.

Articolo 23

Mercati, localizzazione, caratteristiche e orari

1. lo svolgimento e l'ubicazione dei mercati, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi e gli orari sono:
 - a) mercato settimanale del martedì che si svolge nel capoluogo dalle 8 alle 12;
 - b) mercato settimanale della domenica che si svolge nella frazione della marina di Torre Suda dalle 9 alle 13;
 - c) mercato mensile dell'antiquariato e dell'usato la 3^a domenica nel capoluogo; dal 1° giugno al 30 settembre nella marina di Torre Suda dalle 9,30 alle 22,30;
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lett. i), della Legge Regionale 18/2001, gli orari di vendita sono stabiliti dal Comune.
3. L'accesso alle aree di mercato è consentito a partire da un'ora prima dell'orario di vendita.
4. Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi o da altro materiale.

Articolo 24

Regolazione della circolazione veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta e rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 23.
2. L'area è accessibile esclusivamente ai mezzi degli operatori del mercato.

TITOLO III

FIERE

Articolo 25

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
2. Le presenze che l'operatore matura nella fiera saranno annotate in apposito registro.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente e quando si possa accedere facilmente al posteggio vacante. Nel caso di assenza da giustificare, è necessario presentare l'originale della certificazione entro il quinto giorno dell'avvenuta assenza.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della giornata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'atto di concessione e con copia dell'autorizzazione.

Articolo 26

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge Regionale 18/2001, il Comune n' lascia la concessione del posteggio della fiera, sulla base di una graduatoria stilata, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a) maggiore numero di presenze effettive sulla fiera;
 - b) anzianità complessiva maturata, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferite alla data di spedizione.
2. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
3. In conformità alla Legge Regionale n. 18/2001, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della giornata della fiera.
4. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1) agli operatori presenti.

Articolo 27

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. titolari dei posteggi devono comprovare la qualità di agricoltore ai sensi della legge n. 59/1963 e successive integrazioni e modifiche.

Articolo 28
**Assegnazione dei posteggi occasionalmente
liberi o comunque non assegnati**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, attingendo dalla relativa graduatoria; in mancanza si potranno assegnare a discrezione del responsabile dell'Ufficio Commercio.

Articolo 29
Fiere: localizzazione, caratteristiche, orari date e giorni di svolgimento

1. L'ubicazione delle fiere, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono quelle indicate nel piano di cui il presente regolamento fa parte integrante.
2. Le caratteristiche di ogni singola fiera sono riportate nelle planimetrie in allegato nelle quali sono indicati:
 - a. l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b. il numero e la dislocazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, ai portatori di handicap e alle associazioni di commercio equo e solidale, ai prodotti tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigiani pugliesi;
 - c. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi-
3. Il Comune, per motivi di pubblico interesse, in conseguenza di particolari condizioni contingenti o di una revisione generale degli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e dei pubblici servizi, può stabilire variazioni, deroghe e limitazioni a carattere transitorio in materia di orari.
4. L'accesso alle aree è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
5. Entro due ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere dai mezzi e nettezza.

Articolo 30
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente codice della strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti.
2. L'area dovrà comunque essere accessibile, ai mezzi degli operatori e ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti

TITOLO IV

POSTEGGI FUORI MERCATO

Capo 1 Norme Generali

Articolo 31 Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L. R. n. 18/2001 in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.

2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente regolamento nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) maggiore anzianità di frequenza a qualsiasi titolo dello stesso posteggio richiesto;
- b) maggiore anzianità di frequenza a qualsiasi titolo di altro posteggio fuori mercato;
- c) anzianità di iscrizione del richiedente nel registro delle imprese;
- d) ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Per l'assegnazione del posteggio sarà data priorità, nell'ordine, ai possessori dei requisiti di cui al punto a), quindi a quelli di cui al punto b) e poi a quelli del punto c).

L'ordine cronologico di presentazione delle domande è utile solo nel caso in cui vi siano due richiedenti aventi gli stessi requisiti di cui ai punti a), b) e c).

Articolo 32 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'articolo 6 comma 1, della L. R. 18/2001, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale.

2. I bandi di cui al comma 2, devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 30 aprile e 30 settembre di ogni anno e devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 6 comma 1, della L. R. 18/2001 seguendo lo schema allegato al presente regolamento.

3. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 33 Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione può revocata ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 18/2001

Articolo 34 Individuazione dei posteggi fuori mercato

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche sono riportati nelle tabelle di cui al Capitolo II punto 3.4 del "Piano del Commercio su aree pubbliche" (articolo 13 L. R. 18/2001).

2. L'individuazione e localizzazione del posteggio sono riportate nella planimetria allegata alla singola scheda di cui al comma 1).

TITOLO V

COMMERCIO ITINERANTE

Capo 1 Norme generali

Articolo 35 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante, svolto a mezzo di autoveicoli e motoveicoli l'esposizione della merce deve avvenire esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' comunque vietato l'uso di bancarelle per l'esposizione della merce.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta. del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo e comunque non superiore ad un ora di permanenza. nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 m. decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 metri.
5. E' fatto obbligo all'operatore di avere con se l'autorizzazione e gli altri documenti eventualmente prescritti per lo svolgimento dell'attività e di esibirli a n'chiesta delle autorità preposte al controllo.

Articolo 36 Zone vietate

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
 - a) oltre che nelle zone e strade di cui al paragrafo 3.5;
 - b) in concomitanza con lo svolgimento di mercati o fiere in aree poste a distanza inferiore a 300 metri dalle zone di mercato o di fiera;
 - c) qualora l'Amministrazione comunale al sensi della L. R. 18/2001, ravvisi l'incompatibilità tra detta forma di commercio e l'erogazione di servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità.

Articolo 37 Rappresentazione cartografica

1. Presso il Comando della Polizia Municipale e l'ufficio commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio in forma itinerante.

Articolo 38 Determinazione degli orari

1. Al sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Comune, secondo l'articolo 11 del D. Lgs. 114/98.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo 1 Norme generali

Articolo 39 Variazione, dimensionamento e localizzazione dei posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 40 Permessi temporanei

1. Permessi temporanei per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciati esclusivamente nei seguenti casi:

a) nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico (anche su istanza di privati cittadini), nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;

b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;

c) per la vendita di prodotti di stagione, o di particolare natura difficilmente reperibili sul mercato, alimentari e non, per un periodo non superiore a 25 giorni, periodo reiterabile una sola volta, in luoghi da individuare di volta in volta insieme al responsabile dell'Ufficio Commercio, compatibilmente con le disposizioni del codice della strada e nel pieno rispetto del presente piano e delle leggi riguardanti il commercio su aree pubbliche.

2. Il numero dei posteggi, e più in generale degli spazi, da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini di presentazione delle domande, sono stabiliti dalla Giunta Municipale compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.

Articolo 41 Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n. 18/2001 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori famigliari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Articolo 42

Produttori agricoli

1. Anche agli effetti del presente Regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963 e successive modifiche, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell' articolo 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché trattasi di denuncia regolare.

Articolo 43

Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le n'chieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Articolo 44

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Il canone per la concessione del suolo pubblico è determinato sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.

Articolo 45

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento non sanzionate dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, o da altre disposizioni legislative o regolamenti riguardanti il commercio su aree pubbliche, saranno punite con una sanzione amministrativa della somma di € 100,00.
2. Le violazioni al presente regolamento che riguardano la viabilità ed il traffico, sono punite ai sensi del Codice della Strada.

Articolo 46

Bandi Comunali

Il "Bando Comunale" per le fiere, i mercati, e i posteggi fuori mercato è redatto secondo il modello allegato che forma parte sostanziale ed integrante del presente Regolamento.

Articolo 47

Abrogazione precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.

Articolo 48
Allegati

Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.

Articolo 49
Norme di rinvio

Per tutto quanto non disposto o previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni regionali e statali in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 50
Entrata in vigore

Il presente regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entra in vigore con l'esecutività dell'atto deliberativo.